

Bruxelles, 2 giugno 2026
(OR. en, de)

Fascicolo interistituzionale:
2025/0358 (COD)

9684/26
ADD 1

TELECOM 265
COMPET 623
MI 526
DATAPROTECT 172
JAI 660
CODEC 999

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Consiglio
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sull'istituzione dei portafogli europei delle imprese - Orientamento generale = <i>Dichiarazione della Germania</i> = <i>Dichiarazione della Spagna</i>

**La Germania ha chiesto che la seguente dichiarazione sia iscritta
nel processo verbale del Consiglio**

La Germania accoglie con favore e sostiene espressamente l'obiettivo della proposta di regolamento di far progredire ulteriormente il mercato unico digitale e di rafforzare la competitività dell'Europa in modo sostenibile. La formulazione del testo di compromesso presentato dalla presidenza del Consiglio, che la Germania sostiene, dovrebbe essere ulteriormente precisata nel corso delle fasi successive del processo legislativo, così da garantire il raggiungimento del livello di ambizione auspicato per un portafoglio europeo delle imprese ampiamente utilizzabile e il rispetto del principio della certezza del diritto. Per la Germania, i seguenti punti sono di fondamentale importanza e devono essere affrontati in sede di trilaterale:

1. È essenziale garantire che i fornitori di portafogli soddisfino i requisiti di sicurezza per le applicazioni pubbliche con standard di sicurezza più elevati. A tal fine riteniamo necessario definire requisiti minimi uniformi e vincolanti, che potrebbero essere disciplinati mediante gli atti di esecuzione di cui agli articoli 7 e 11. Non sembra realistico aspettarsi che ricada esclusivamente sui fornitori di portafogli la responsabilità di tener conto di tutti i requisiti settoriali nel quadro delle valutazioni dei rischi che sono tenuti a effettuare. Tale compito dovrebbe invece essere svolto dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri. Requisiti minimi di sicurezza chiari permetterebbero di definire un contesto di riferimento coerente a livello dell'UE, di offrire ai fornitori di applicazioni parametri di riferimento affidabili per verificare il livello di sicurezza dei portafogli e di fornire agli organismi di vigilanza criteri chiari per valutare le autocertificazioni dei fornitori di portafogli.
2. Come confermato dalla presidenza cipriota e dalla Commissione europea, vi è consenso in merito all'intesa sul fatto che dal principio di equivalenza derivi un'equivalenza tecnica delle funzionalità di base di cui all'articolo 5, paragrafo 1, rispetto ai loro equivalenti manuali o fisici.

Di conseguenza, il servizio fiduciario qualificato di cui all'articolo 3, punto 17, del regolamento (UE) 910/2014 deve essere inteso come l'"azione risultante" derivante dall'uso delle funzionalità di base — ad esempio la firma elettronica qualificata che sostituisce la firma autografa — che ha gli stessi effetti giuridici che avrebbe se l'azione fosse stata *"legalmente effettuata in presenza, tramite supporto cartaceo o con qualsiasi altro mezzo o processo che sarebbe ritenuto conforme ai requisiti giuridici, amministrativi o procedurali applicabili"*.

I requisiti procedurali nazionali obbligatori, i requisiti di presenza indispensabili, i meccanismi sovrani di controllo preventivo e gli obblighi di fornire consulenza, istruzioni e verifiche (ad es. relativamente alla capacità giuridica e alla comprensione) rimangono inalterati nella loro funzione protettiva, conformemente al considerando 6.

In tale contesto, la Germania ritiene necessario adeguare l'ampia formulazione dell'articolo 4. Il principio della certezza del diritto necessita di norme precise, chiare e trasparenti, affinché le persone possano comprendere quali sono i loro diritti e doveri. Al fine di evitare una frammentazione del quadro giuridico e continue controversie interpretative dinanzi agli organi giurisdizionali europei e nazionali, si invitano i colegislatori a integrare l'intesa di cui sopra nel dispositivo del regolamento, ad esempio limitando la formulazione alla sostituzione della rispettiva azione "equivalente".

**La Spagna ha chiesto che la seguente dichiarazione sia iscritta
nel processo verbale del Consiglio**

La Spagna ribadisce il suo forte impegno a favore della trasformazione digitale del mercato unico europeo e della riduzione degli oneri amministrativi per le imprese. Malgrado le riserve espresse in appresso, e in uno spirito costruttivo, la Spagna sostiene l'orientamento generale relativamente al regolamento sui portafogli europei delle imprese, nella convinzione che un passo avanti condiviso sia essenziale nell'ottica degli obiettivi di competitività e semplificazione illustrati nelle relazioni Letta e Draghi.

La Spagna accoglie con favore i considerevoli progressi conseguiti nel corso dei negoziati e riconosce gli sforzi compiuti dalla presidenza per venire incontro alle preoccupazioni degli Stati membri. In particolare la Spagna prende atto delle salvaguardie introdotte nei considerando e nell'articolo 4 relativamente alla relazione tra il portafoglio europeo delle imprese e le infrastrutture digitali nazionali esistenti, e le ritiene un passo significativo nella giusta direzione.

La Spagna continua tuttavia a nutrire una sostanziale preoccupazione in relazione all'articolo 16, paragrafo 1. Nella sua attuale formulazione, il regolamento potrebbe essere interpretato nel senso che consente agli operatori economici di presentare documenti o dati alle pubbliche amministrazioni attraverso il portafoglio europeo delle imprese anche quando interfacce digitali apposite — come portali specializzati, moduli web strutturati o servizi web settoriali — esistono già o sono richieste dal diritto nazionale o dell'Unione. Tali interfacce incorporano spesso norme di convalida dei dati, logiche operative e integrazioni complesse di sistemi che non possono essere semplicemente aggirate. La Spagna e altri Stati membri hanno compiuto sostanziali investimenti in tali infrastrutture in settori quali l'amministrazione fiscale, la sicurezza sociale e la registrazione delle imprese. Creare un contesto di incertezza del diritto per questi sistemi rischierebbe non solo di perturbare servizi pubblici funzionanti, ma nuocerebbe in ultima analisi proprio a quelle imprese che il regolamento intende aiutare: imprese che oggi si affidano a canali digitali integrati e prevedibili rischierebbero di far fronte a un'attuazione incoerente tra gli Stati membri, come anche all'onere operativo di dover utilizzare canali paralleli di comunicazione con le pubbliche amministrazioni. La Spagna ritiene essenziale che non sia messo in discussione il futuro utilizzo di queste interfacce.

La Spagna si rammarica inoltre del fatto che l'articolo 2, paragrafo 2, non menzioni esplicitamente i sistemi e le procedure esistenti previsti dalla legge che disciplinano lo scambio di documenti e di dati tra le autorità competenti e gli operatori economici (B2G). L'attuale clausola di non pregiudizio si limita agli scambi tra autorità competenti (G2G), lasciando spazio a un'incertezza del diritto che potrebbe avere ripercussioni su canali digitali nazionali consolidati. La Spagna rileva che varie altre delegazioni condividono questa preoccupazione e ritiene che una modifica mirata della disposizione in questione avrebbe rafforzato considerevolmente il testo.

Considera inoltre importante che sia data piena forza normativa all'esclusione dell'amministrazione della giustizia dall'ambito di applicazione del suddetto regolamento, introducendo una disposizione nel dispositivo del testo, piuttosto che facendo affidamento esclusivamente sulla formulazione dei considerando, che non sono giuridicamente vincolanti.

La Spagna confida che gli atti di esecuzione di cui all'articolo 4 saranno elaborati in stretta cooperazione con gli Stati membri e offriranno un'opportunità significativa per affrontare le preoccupazioni ancora esistenti sul piano tecnico e operativo. La Spagna è pronta a impegnarsi in modo attivo e costruttivo in questo processo, con l'obiettivo di garantire che il portafoglio europeo delle imprese integri realmente, invece di perturbarla, l'infrastruttura digitale esistente su cui fanno affidamento le imprese e le amministrazioni di tutta Europa.